

2. la partecipata emette strumenti finanziari;
3. della data di dichiarazione delle **procedure concorsuali**: fallimento, provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, decreto di ammissione al concordato preventivo o decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese;
4. della data in cui ha effetto la **trasformazione** in altra società non soggetta all'Ires;
5. nel corso del quale è stata **trasferita la sede** all'estero;
6. che comprende la data da cui la **fusione** esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro lo stesso periodo di imposta;
7. che comprende la data da cui la **scissione** esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro lo stesso periodo di imposta

Con la **liquidazione** la trasparenza **non** perde efficacia, ma il reddito di ciascun esercizio della liquidazione si considera definitivo, indipendentemente dalla durata della liquidazione stessa.

Rettifica delle svalutazioni

L'art. 115.11 ha previsto un meccanismo di rideterminazione del reddito attribuito per trasparenza, qualora il socio abbia in passato fiscalmente svalutato la partecipazione.

TRASPARENZA per società A RISTRETTA BASE - Art. 116 / C.A.E. 49/04

Partecipata - Deve essere una s.r.l. con volume di ricavi non superiore alle soglie previste per gli studi di settore nell'esercizio precedente quello di esercizio dell'opzione (ricavi € 5.164.569,00, anche per le imprese escluse dagli studi). La C.A.E. n. 49/2004 precisa che concorrono anche i ricavi aggiunti per l'adeguamento a parametri, studi di settore o concordato preventivo mentre, per le società neocostituite nel 2004, è necessario effettuare una proiezione su base annua dei ricavi.

Partecipanti - Persone fisiche, massimo 10, (20 nelle cooperative), indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta dai singoli soci; ammesse quindi le unipersonali (C.A.E. n. 49 § 3.4).

Opzione - Deve essere esercitata dalla partecipata e da tutti i soci entro il 1° dei 3 esercizi. Irrevocabile per 3 esercizi della partecipata, con possibilità di rinnovo opzione per il successivo triennio.

Opzione vietata:

- se la partecipata ha optato per il consolidato nazionale (art. 117);
 - se la partecipata ha optato per il consolidato internazionale (art. 130);
 - se la partecipata è assoggettata a procedure concorsuali (fallimento, concordato, ecc.);
- Fino all'esercizio 2005 l'opzione era vietata anche in caso di possesso di partecipazioni Pex; plusvalenze e utili da tali partecipazioni concorrono a formare il reddito nella misura del 40% (DL 223/2006).

Mutamento delle quote di partecipazione - In caso di cessione di quote a nuovi soci gli effetti della trasparenza si riversano sui nuovi soci. Se a seguito della cessione il numero dei soci risulta superiore a 10 o entra un socio che non ha i requisiti richiesti, si ha l'immediata decadenza dell'opzione e deve esserne data comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni.

In caso di mere variazioni delle quote di partecipazione agli utili, gli effetti decorrono dal periodo successivo.

Effetti dell'opzione per la trasparenza

1. Il reddito è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi della partecipata, i relativi crediti di imposta e gli acconti versati, si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno.
3. Le perdite fiscali della partecipata relative ai periodi di trasparenza sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile della partecipata.
4. La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'imputazione del reddito.
5. Il costo fiscale riconosciuto della partecipazione si determina in modo analogo alle società di persone, aumentandolo o diminuendolo dei redditi e delle perdite imputati ai soci e scomputando gli utili distribuiti.

Distribuzione di utili e riserve - Qualora l'assemblea non preveda diversamente, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili realizzati durante il periodo di trasparenza. Tale presunzione si applica anche alle distribuzioni effettuate fuori dei periodi di trasparenza.

L'incasso di utili o di riserve di utili formati durante la trasparenza non è soggetto ad imposte, indipendentemente dal periodo di incasso.

L'incasso di utili o di riserve di utili formati fuori dal periodo di trasparenza è soggetto ad imposte, indipendentemente dal periodo di incasso.

In caso di esplicita volontà assembleare di distribuzione di riserve di capitale di cui all'art. 47.5, la presunzio-

ne di distribuzione prioritaria di riserve di utili (art. 47.1) si applica solo con riguardo alle riserve costituite con utili fuori trasparenza. In caso di distribuzione di riserve di società trasparente, ove siano presenti riserve di utili generate in trasparenza e riserve di utili imponibili, se la delibera di distribuzione riguarda le riserve di capitale, si presumono distribuite le riserve di utili tassabili. Viceversa in caso presenza di riserve di capitale e riserve di utili trasparenti l'assemblea ha libertà di scelta (Risposte a Telefisco 2005).

Imputazione del reddito - Il reddito è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, nell'esercizio in corso alla data di chiusura dell'esercizio della partecipata.

Perdite - *Le perdite fiscali della partecipata maturate nel periodo di opzione* sono attribuite ai soci:

- in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alle perdite;
- entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata; detto patrimonio è determinato senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio; le perdite eccedenti tale limite restano in carico alla società partecipata, che le potrà utilizzare secondo le previsioni ordinarie.

Le perdite fiscali della partecipata antecedenti al periodo di opzione non possono essere attribuite ai soci, restano in carica alla società partecipata che le può utilizzare, con i consueti limiti, per ridurre il proprio reddito imponibile prima della imputazione ai soci.

Le perdite dei soci generate durante il periodo di opzione possono essere compensate con il reddito della partecipata trasparente.

Le perdite pregresse dei soci (sino al periodo di imposta 2006), realizzate in periodi di imposta antecedenti l'inizio della tassazione per trasparenza, restano di esclusiva pertinenza del socio e possono essere utilizzate anche in compensazione del reddito attribuito per trasparenza dalla società partecipata (purché si tratti di redditi della stessa natura).

Le perdite pregresse dei soci (a partire dal periodo di imposta 2007), realizzate in periodi di imposta antecedenti l'inizio della tassazione per trasparenza, non possono essere utilizzati per compensare i redditi imputati dalla società partecipata; possono essere portate in diminuzione soltanto di altri redditi prodotti dallo stesso socio.

Acconti - Nel 1° periodo di trasparenza, partecipata e soci pagano gli acconti in base al proprio utile, come se non esistesse la trasparenza, anche se si sceglie il metodo previsionale; ma gli acconti versati dalla società sono goduti dai soci. Nel 2° periodo la società partecipata non versa acconti, l'obbligo ricade sui singoli soci che determinano l'importo da versare considerando anche l'imposta corrispondente al reddito imputato per trasparenza. In caso di scadenza naturale del regime di trasparenza l'acconto (sia per la partecipata che per i soci) si determina senza considerare gli effetti dell'opzione; nell'ipotesi di sopravvenuta inefficacia dell'opzione si applica quanto previsto nella scadenza naturale, se l'evento è successivo al versamento dell'acconto occorre procedere ad una rideterminazione degli acconti versando la differenza entro trenta giorni dalla data in cui l'opzione diventa inefficace.

Perdita della trasparenza - La trasparenza diviene inefficace dal 1° giorno del periodo di imposta:

1. in cui vengono meno le **condizioni per l'esercizio dell'opzione**;
2. della data di dichiarazione delle **procedure concorsuali**: fallimento, provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, decreto di ammissione al concordato preventivo o decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese;
3. della data in cui ha effetto la **trasformazione** in altra società non soggetta all'Ires;
4. nel corso del quale è stata **trasferita la sede** all'estero;
5. che comprende la data da cui la **fusione** esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro lo stesso periodo di imposta;
6. che comprende la data da cui la **scissione** esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro lo stesso periodo di imposta.

Dal 2006 il possesso di partecipazioni Pex non è causa di perdita della trasparenza.

Con la **liquidazione** la trasparenza **non** perde efficacia, ma il reddito di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considera definitivo, indipendentemente dalla durata della liquidazione stessa.

Nel caso di superamento del limite di € 5.164.569,00, la trasparenza diviene inefficace dal 1° giorno del periodo di imposta successivo. Le imprese di nuova costituzione che esercitano l'opzione hanno diritto alla trasparenza per il primo esercizio, anche se superano il limite.

ALCUNI ASPETTI CONTABILI DELLA TRASPARENZA

Responsabilità solidale della partecipata con i soci per le imposte dovute sul reddito imputato per trasparenza.

Laddove si realizzi l'ipotesi di corresponsabilità (notevolmente mitigata dall'art. 13.1 del decreto attuativo 23.04.04) occorre evidenziare nei conti d'ordine della partecipata l'eventuale rischio correlato non solo al carico fiscale (maggiori imposte) ma anche ai relativi maggiori oneri conseguenti a sanzioni (minime) ed inte-